CAMERA DEI DEPUTATI N. 4211

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

VIVIANI, CUCINELLI, LEPRE, ALBERTINI, LICINI, MINNOCCI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 dicembre 1975 *(Stampato n. 1102)*

—

Disciplina delle società tra professionisti

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 dicembre 1975

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

ART. 1.

(Forma della società professionale)

Gli iscritti ad uno degli albi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile ai fini dell'esercizio di un'attività professionale, possono costituire tra loro società per svolgere in comune le attività della professione di appartenenza.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, alle società professionali si applicano le norme sulla società semplice nonché, in quanto compatibile, la disciplina vigente per la professione intellettuale interessata.

ART. 2.

(*Incarico professionale*)

L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio.

Si estendono alla società professionale le situazioni di incompatibilità sussistenti, nei confronti dei singoli soci, per l'assunzione o l'espletamento dell'incarico.

ART. 3.

(*Esercizio dell'attività*)

Le attività che formano oggetto della società professionale sono svolte dai soci, i quali in ogni caso debbono essere iscritti negli albi indicati dall'articolo 1.

Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.

L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

TITOLO II

ART. 4.

(*Costituzione della società*)

La costituzione della società professionale deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni è comunicata al consiglio dell'ordine o al collegio professionale del luogo ove ha sede la società.

Il consiglio dell'ordine o collegio professionale, verificata l'osservanza delle norme concernenti la costituzione della società professionale, ne dispone l'iscrizione in un registro allegato all'albo. Nel registro sono riportati i dati prescritti dall'articolo 8, primo comma, della presente legge, nonché le successive modificazioni dei medesimi. Ogni atto comunicato al consiglio dell'ordine o collegio professionale, secondo le disposizioni che precedono, viene inserito in apposito fascicolo intestato alla società.

Di ogni iscrizione nel registro di cui al precedente comma è data comunicazione ai consigli dell'ordine o collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.

ART. 5.

(*Numero massimo degli associati*)

Non possono partecipare alla società più di venti soci.

ART. 6.

(*Ragione sociale*)

La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, indicando le attività della società, e deve essere seguita dalla dicitura « società professionale ».

Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi degli altri soci.

ART. 7.

(*Responsabilità professionale*)

Il risarcimento dei danni patrimoniali causati dalla attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società professionale salvi i rapporti interni per la rivalsa.

La società professionale deve stipulare adeguata polizza assicurativa per i danni patrimoniali di cui al comma precedente, e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.

TITOLO III

ART. 8.

(*Contenuto dell'atto costitutivo*)

L'atto costitutivo della società professionale deve indicare le generalità dei soci con la precisazione dell'albo professionale di appartenenza, la ragione sociale, la sede della società, l'attività esercitata e i soci amministratori.

Salvo diversa pattuizione, da inserire nell'atto costitutivo, l'atto stesso può essere modificato solo con il consenso unanime dei soci.

Le partecipazioni dei soci negli utili e nelle perdite della società si presumono uguali, salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo.

ART. 9.

(*Amministrazione della società*)

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite dall'assemblea dei soci a maggioranza di due terzi ad uno o più soci.

ART. 10.

(*Esclusività dell'esercizio professionale*)

I professionisti che fanno parte di una società professionale debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente in nome e per conto della società.

Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società.

ART. 11.

(*Poteri e funzioni degli ordini e collegi professionali*)

Gli albi degli ordini e collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società professionale.

Gli ordini e i collegi professionali esercitano nei confronti dei soci e della società professionale i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare essi tutelano la dignità professionale dei soci ed assicurano l'osservanza delle disposizioni della presente legge e dell'atto costitutivo della società nonché il rispetto dei princìpi di deontologia professionale.

ART. 12.

(*Violazione dell'atto costitutivo*)

La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, la cui valutazione spetta all'ordine o collegio competente, ai fini della applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale

ART. 13.

(*Esclusione dalla società*)

La radiazione di un socio dall'albo di appartenenza comporta l'esclusione di diritto dalla società professionale.

In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione, o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società in mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile.

ART. 14.

(*Recesso del socio*)

Oltre ai casi previsti dall'articolo 2285 del codice civile, il socio può recedere dalla società, ancorché costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

ART. 15.

(*Liquidazione della quota del socio uscente*)

In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusione del socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro sei mesi dall'evento. Le spettanze per l'esercizio in cui si è verificato l'evento debbono essere liquidate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, salvo il diritto alla percezione dei riparti correnti.

Nel caso di esclusione del socio, restano salve le ragioni di danno della società, e potrà essere prevista dai patti sociali una riduzione della liquidazione dell'avviamento in detti patti eventualmente regolata.

ART. 16.

(*Registri contabili*)

Le società professionali sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti attività professionali.

ART. 17.

(Tariffe)

Alle prestazioni fornite dalla società si applicano le tariffe vigenti per l'esercizio della professione in forma individuale.

TITOLO IV

ART. 18.

(Disciplina tributaria dei compensi)

I compensi, di qualsiasi natura, corrisposti dalla società professionale al socio sono assoggettati allo stesso trattamento tributario vigente per i professionisti esercenti l'attività in forma individuale e non sono soggetti a ritenuta d'acconto.

Non è ammessa la duplicazione di una stessa imposta sui proventi della società distribuiti ai soci.

La legge determina i casi in cui la società professionale è soggetto passivo o responsabile di imposta.

Salva diversa disposizione di legge, le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti per prestazioni professionali dei soci devono essere operate a nome della società professionale.

Le ritenute operate ai sensi del comma precedente sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali la ritenuta è stata operata. In questo caso si presume che la ritenuta abbia operato in misura proporzionale ai compensi erogati dalla società ai soci.

La scheda di dichiarazione dei redditi dei soci deve indicare, per i redditi professionali, l'ammontare di quanto è stato loro corrisposto dalla società nel corso del periodo d'imposta e delle somme pagate per ritenuta.

L'ufficio ha la facoltà di richiedere un'attestazione delle somme corrisposte, sottoscritta da un socio investito della rappresentanza della società.

ART. 19.

(Investimenti)

Alle società professionali non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali né investimenti delle proprie disponibi-

lità in beni non pertinenti all'attività professionale, in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali; alle società non è altresì consentito di dare le predette disponibilità in mutuo, né di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore a dodici mesi.

ART. 20.

(*Obbligo di registrazione*)

Il contratto sociale ed ogni modifica sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

Per i primi due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti a registrazione a tassa fissa i contratti sociali che portino il conferimento in società professionali di attività e passività di studi professionali individuali o di comunioni di servizi tra professionisti.

TITOLO V

ART. 21.

(*Cessione dei contratti*)

La cessione a favore delle società professionali dei contratti di locazione, noleggio, somministrazione, impiego, e dei contratti con enti o aziende di pubblici servizi, ha luogo a richiesta della società professionale comunicata entro un anno dalla sua costituzione e regolarizzazione.

ART. 22.

(*Comunicazione dell'appartenenza a società professionale*)

L'appartenenza del professionista a società professionale deve essere portata a conoscenza dei clienti, controparti ed organi dell'amministrazione, per quanto attiene a mandati professionali in corso di svolgimento, in occasione del primo atto di esercizio del mandato successivo alla costituzione o regolarizzazione della società.

ART. 23.

(*Società per notai*)

L'esercizio in forma associata della professione notarile rimane regolato dall'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,

e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile sulla società semplice.

Restano ferme per i notai le norme previste dalle vigenti leggi tributarie per le società o associazioni tra professionisti.

ART. 24.

(*Società professionali estere*)

Alle società professionali estere si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2505 e seguenti del codice civile.

ART. 25.

(*Modifica della legge 23 novembre 1939, n. 1815*)

Il divieto posto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, non si applica alle società disciplinate dalla presente legge.